

QUESTIONARIO

- 1) La valutazione, in termini di risultato, della attività giudiziaria svolta dai singoli magistrati, implica il preliminare problema della individuazione di precisi criteri, per procedere alla raccolta dei dati relativi a ciascun ufficio. Quali tra i seguenti criteri risultano impiegati per la raccolta dei dati: a) acquisizione di flussi informativi, con analisi dei fascicoli pendenti, delle sopravvenienze e dei fascicoli esauriti in ragione di anno; b) dati statistici comparati, per settori di attività, con indicazione specifica della produzione relativa a ciascun magistrato inserito nella pianta organica, tenuto conto della tipologia di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto, o altro), nonché di eventuali parametri quantitativi minimi e massimi di esigibilità della produzione del giudice; c) dati disaggregati, per settori di attività, ma in forma anonima, con la sola indicazione del *valore medio* di produzione, al quale parametrare, riservatamente, l'indice di produttività del singolo magistrato; d) se ai fini della valutazione di professionalità del giudice si tenga conto della partecipazione dello stesso ad attività formative; e) se, sempre ai fini della valutazione di professionalità, vi sia eventuale interlocuzione con rappresentanze degli organi forensi; f) altre forme di rilevazione dei dati.

BELGIO: L'esame dell'attività giudiziaria (produttività) individuale dei magistrati non è attualmente effettuata se non dai capi degli uffici giudiziari e delle procure che desiderano farlo. Alcuni capi di uffici giudiziari giudicanti e requirenti provvedono, con l'intervento della loro segreteria, alla raccolta dei dati statistici relativi ai magistrati secondo i criteri riferiti alle domande in questione.

Queste statistiche permettono di seguire le attività di ciascuno dei magistrati dell'ufficio giudiziario o procura e di preparare la procedura di valutazione individuale dei magistrati (vedi il Gruppo di lavoro dell'Encj del 2004). Esse permettono a tutti i magistrati di essere sensibilizzati rispetto agli obiettivi da raggiungere fino al momento di un colloquio funzionale che il capo degli uffici giudiziari e gli esaminatori hanno con il magistrato prima della valutazione propriamente detta.

Si tiene conto, per la valutazione del magistrato, anche dei corsi di formazione professionale a cui eventualmente ha partecipato, nonché della percezione che i membri dell'avvocatura, della cancelleria e della segreteria hanno della professionalità dello stesso.

CROAZIA: a) acquisizione di flussi informativi, con analisi dei fascicoli pendenti, delle sopravvenienze e dei fascicoli esauriti in ragione di anno; b) dati statistici comparati, per settori di attività, con indicazione specifica della produzione relativa a ciascun magistrato inserito nella pianta organica, tenuto conto della tipologia di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto, o altro), nonché di eventuali parametri quantitativi minimi e massimi di esigibilità della produzione del giudice;

DANIMARCA: in primo luogo va detto che in Danimarca non esiste una valutazione delle attività del singolo magistrato in relazione alla produttività e durata del processo. Tuttavia, in

tutti gli uffici vengono raccolti dei dati sul numero dei procedimenti pendenti, delle notizie di reato e dei procedimenti definiti. Sulla base di questi campioni vengono elaborate delle analisi delle singole corti in relazione alla produttività e alla durata dei processi.

Alcune delle corti più grandi hanno regolarmente valutato delle singole sezioni dell'ufficio. Concretamente ciò significa che il singolo magistrato dà un'indicazione su come la sua attività deve essere comparata a quella degli altri magistrati.

Sulla base dei risultati dell'analisi a campione delle singole corti, è possibile stimare quanti procedimenti mediamente vengono definiti da un magistrato o funzionario preposto in ogni settore (civile, penale, ecc.)

Le competenze del singolo magistrato o del funzionario non vengono valutate regolarmente/periodicamente. E' stata definita una piattaforma di cooperazione che coinvolge soggetti esterni al sistema degli uffici ma il livello generale delle competenze di magistrati o funzionari giudiziari non è materia di discussione quando essi sono impiegati per la prima volta. In secondo luogo va detto che è entrata in vigore proprio in questo periodo una importante riforma del sistema giudiziario danese. A questo proposito la Courts Administration danese desidera rafforzare la gestione delle attività delle singole mentre generalmente siamo interessati a elaborare dei criteri di valutazione delle attività degli uffici comprese quelle dei magistrati (v. appendice 1.)

ESTONIA: l'Estonia non ha un sistema di valutazione individuale per i magistrati comprensivo di analisi e dati statistici così come valutazioni qualitative. I dati statistici relativi agli uffici di primo e secondo grado e quelli relativi ai magistrati vengono raccolti dal Ministero della Giustizia, mentre la parte delle statistiche riguardante la Corte Suprema viene elaborata e tenuta dalla Corte Suprema stessa.

I dati statistici raccolti dal Ministero comprendono i dati sul numero dei procedimenti pendenti e di quelli definiti, sulla durata media del processo (dal momento dell'iscrizione del procedimento alla sentenza), sul numero medio dei procedimenti per magistrato a seconda del tipo di procedura, ecc. . Tutti i dati sono raccolti in modo che sia possibile fare valutazioni di carattere generale a seconda dei diversi tipi di procedura (settore penale, civile, amministrativo), del grado di giudizio, del diverso tipo di ufficio, così come valutazioni per singoli magistrati. Al momento della raccolta dei dati statistici si tiene anche conto del tipo di provvedimento emesso dal magistrato (se è una sentenza, un'ingiunzione, ecc.).

FINLANDIA: a), b) e c) sono previsti; d), e) non sono previsti; f) la valutazione di magistrati e uffici attraverso l'utilizzo di criteri di qualità /dati campione delineati dagli stessi magistrati nell'ambito del Progetto di Qualità nelle Corti del distretto di Corte d'appello di Rovaniemi. I risultati sulla qualità del giudizio (per esempio la capacità professionale e la competenza dei magistrati) vengono segnalati al livello di corte/ufficio ma non a un livello individuale (v. la pubblicazione "Evaluation of the Quality of Adjudication in Courts of Law, Principles and proposed Quality Benchmarks" in:

<http://www.oikeus.fi/uploads/4begub0nj.pdf> (in English)

<http://www.oikeus.fi/uploads/fveyrfapcuhqvs1.pdf> (in French)

INGHILTERRA E GALLES: a)-c) attualmente nessun dato riguardante i singoli magistrati viene raccolto in Inghilterra e Galles, salvo per i procedimenti per i quali vi è un arretrato delle sentenze di oltre tre mesi dalla conclusione del procedimento. I dati vengono raccolti dall'ufficio, che fornisce un elevato numero di informazioni, incluso quello dei procedimenti ricevuti da ogni corte/tribunale, il numero dei procedimenti in arretrato, il tempo impiegato per la loro trattazione, il tipo di procedimento, la durata media delle udienze, il numero dei procedimenti definiti, ecc. In Inghilterra e Galles non vi è un sistema basato su un ruolo dei procedimenti, nel quale ogni procedimento è assegnato a un giudice specifico per tutta la sua durata.

d) non viene effettuata alcuna valutazione periodica dell'attività di ogni magistrato ordinario; la sua attività è considerata soltanto se egli/ella deve essere promosso a una funzione superiore; tutti i capi degli uffici avranno informazioni sulle prestazioni e su altre attività dei giudici in servizio in quell'ufficio e uno dei loro doveri, come dirigenti dell'ufficio, è di assicurare che ogni magistrato abbia la sua equa quantità di procedimenti da trattare. Ogni magistrato può anche discutere la sua formazione professionale con il capo dell'ufficio o con il magistrato più anziano, capo di distretto. La formazione professionale del magistrato è sostenuta da un periodico programma di seminari, incontri di studio, convegni, organizzati dal Centro di studi giuridici; la partecipazione a tali corsi costituisce un indispensabile requisito per trattare alcuni tipi di procedimento; le presenze ai programmi di formazione vengono registrate.

e) non vengono organizzati incontri con queste categorie professionali in questo ambito.

f) i capi degli uffici e i capi di distretto ascoltano sempre i soggetti coinvolti nell'amministrazione dell'ufficio o i suoi utenti. Ciò avviene attraverso periodici incontri con gruppi di utenti della giustizia, ma la forma e la periodicità variano da ufficio a ufficio.

Il Consiglio dei giudici sta attualmente esaminando la questione dell'attività della magistratura in modo che sarà la stessa magistratura ad essere responsabile dell'adempimento di questo compito.

IRLANDA: non sono previste formali valutazioni dei singoli magistrati e delle loro attività.

ITALIA: In primo luogo, si osserva che la raccolta dei dati relativi alla produzione complessiva di ciascun ufficio giudiziario è strettamente funzionale alla predisposizione del progetto organizzativo dell'ufficio, cioè a dire alle proposte di tabella che vengono formulate dal Presidente della Corte di Appello, sulla base delle segnalazioni dei dirigenti degli uffici giudiziari. La Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006-2007 prevede, infatti, che le proposte organizzative per il nuovo biennio siano corredate da una relazione contenente l'analisi dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze adeguatamente scomposti - quantitativamente e qualitativamente - per ciascun ufficio e, ove esistano, per ciascuna delle diverse Sezioni, e ciò secondo gli schemi predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'importanza del momento relativo alla rilevazione dei dati statistici è poi evidenziata dal fatto che presso i Consigli Giudiziari – organi collegiali territoriali, che partecipano al circuito dell'autogoverno della magistratura, che ha nel C.S.M. il suo vertice - è istituita una apposita "Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze". Detta Commissione si avvale della collaborazione di esperti informatici per la raccolta dei dati,

per indagini statistiche finalizzate al monitoraggio dei singoli Uffici giudiziari, tenuto conto della ripartizione dei magistrati tra il settore civile e quello penale. - I dati statistici comparati, per settori di attività, con indicazione specifica della produzione relativa a ciascun magistrato inserito nella pianta organica per tipologia di provvedimento (sentenza, ordinanza, decreto, o altro), vengono raccolti presso ciascun Ufficio giudiziario. - Si segnala poi che, ai fini della valutazione dell'operosità del singolo magistrato, la Circolare del C.S.M. relativa alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità, prevede: che la laboriosità venga desunta da apposito prospetto di rilevazione statistica con tutte le aggregazioni o disaggregazioni utili alla corretta lettura del parametro; che il dato quantitativo sia sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta; che i dati quantitativi vengano forniti in rapporto alla tipologia di uffici giudiziari omogenei. - Non risulta ad oggi definito, in via normativa, un indicatore oggettivo del lavoro medio esigibile da parte di ciascun magistrato. - Nella valutazione di professionalità del magistrato si tiene conto dell'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale sotto il profilo della "Preparazione e capacità". La partecipazione all'attività di formazione erogata dal C.S.M. costituisce un dato che viene specificamente in rilievo nella redazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati. - Le rappresentanze degli organi forensi intervengono nell'ambito della procedura di formazione della proposta tabellare di organizzazione degli uffici giudiziari: il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati partecipa alla formazione della proposta con richiesta di possibili contributi nella fase di raccolta di elementi di valutazione; inoltre, ha facoltà di presentare osservazioni al progetto definitivo. - Si segnala che anche per gli uffici del Pubblico Ministero la proposta organizzativa deve essere preceduta da una analisi dei flussi e che anche per tali uffici è prevista la preliminare riunione con i magistrati, al fine di predisporre il progetto organizzativo.

PAESI BASSI: a) no; b) dati statistici comparativi per settore di attività sono spesso usati nella valutazione del (prodotto del) singolo magistrato (e cioè il numero delle sentenze/ingiunzioni/decreti/ecc. emanati dal magistrato valutato viene comparato al prodotto medio per magistrato del settore in cui egli/ella opera). Nell'ambito del settore civile, i singoli magistrati spesso si impegnano a scrivere un numero minimo di sentenze in un certo periodo di tempo. Al momento della valutazione del prodotto di un singolo magistrato, il capo commissione o il magistrato presidente confronteranno il prodotto del magistrato in questione con il prodotto medio per magistrati all'interno del settore del magistrato valutato. Le cifre relative al prodotto del singolo magistrato vengono riportate in una relazione, che viene inviata al capo della sezione e al presidente della corte/tribunale. I dati relativi al prodotto per magistrato vengono spesso diffusi all'interno del gruppo, in modo che ogni magistrato può vedere a che punto si trova (o si trovano i colleghi). Inoltre, gli elenchi dei provvedimenti emanati e gli elenchi dei procedimenti pendenti vengono frequentemente divulgati all'interno del settore..

c) il Consiglio della magistratura diffonde le cifre relative al prodotto per settore e per corte ogni quadrimestre. Questi dati danno una buona indicazione della produttività media. I capi settore spesso li utilizzano per confrontare la produttività del loro settore con quella dello stesso settore all'interno di altri uffici simili.

d) sì, viene presa in considerazione la partecipazione alle attività finalizzate alla formazione professionale (formazione, corsi, commissioni, ecc.).

e) no;

f) nella valutazione dell'attività dei singoli magistrati, viene data importanza alla valutazione di tipo scientifico. Tale valutazione può essere condotta sotto forma della cosiddetta "INTERVISION" ("INTERFACCIA", *n.d.t.*) (ovvero a un magistrato, scelto casualmente all'interno della stessa sezione, viene chiesto di tenere l'udienza di un collega e di dare a sua volta un giudizio sulla partecipazione del collega all'udienza e sulle sue capacità di comunicazione). Può essere svolta anche sotto forma di collegi di tre giudici (il parere di un giudice pari che ha preso parte allo stesso collegio dei tre come giudice da valutare viene tenuto in considerazione nella valutazione complessiva dell'attività di quel giudice).

ROMANIA: le attuali norme (come descritte dalla L. 303/2004 sullo statuto dei magistrati), relative alla valutazione dei magistrati, prevedono un esame dell'efficienza dei magistrati, della qualità della loro attività, della loro integrità e del dovere di partecipare a una formazione continua e a seguire corsi di specializzazione. Al momento, i criteri vincolanti per la valutazione professionale dei magistrati sono stabiliti dalla delibera n. 446 approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 13 dicembre 2006. In particolare quattro sono i criteri presi in considerazione: efficienza, qualità dell'attività svolta, integrità e formazione professionale.

Il criterio di efficienza è un insieme di sottocriteri, e precisamente: numero di provvedimenti emessi (comparato con il numero complessivo dei procedimenti definiti dall'ufficio in cui lavora il magistrato), il periodo medio di tempo necessario per definire un procedimento o la durata ideale necessaria per la definizione (quest'ultimo è calcolato come numero di procedimenti definiti diviso per il numero dei procedimenti assegnati a ciascun magistrato, a sua volta il suo numero è comparato al numero medio di efficienza della sezione e dell'ufficio e successivamente al numero medio nazionale delle sezioni e degli uffici di pari competenza alla sezione e all'ufficio dove il magistrato svolge la sua attività), l'aderenza alle scadenze fissate per l'elaborazione dei provvedimenti giudiziari e le attività di altre attribuzioni entro tali scadenze.

La qualità dell'attività consiste in due sottocriteri: la qualità delle sentenze (che ha i seguenti e specifici indicatori: giudizio indipendente, argomentazione, elaborazione di decisioni chiare e concise, interpretazione chiara di elementi probativi e fattuali) e l'attitudine del magistrato durante le sessioni di udienza (e precisamente: capacità di comunicare chiaramente e logicamente, capacità di ascoltare, organizzare le risorse umane, autocontrollo, capacità di prendere decisioni).

Il criterio di integrità consiste: nel rispetto del codice deontologico, nell'applicazione delle sanzioni disciplinari, nel rapporto con le altre parti del procedimento giudiziario. E ancora, nella valutazione delle competenze professionali dei magistrati, viene considerata la loro partecipazione ad attività finalizzate alla formazione professionale (seminari, dottorati, corsi di specializzazione, corsi di lingua, pubblicazioni, attività di tirocinio e formazione, ecc.)

SPAGNA: a) Il modello spagnolo attribuisce una valutazione secondo le ore di lavoro effettuate fino alla conclusione definitiva di ogni tipo di intervento processuale, anzi ogni giudice o

magistrato nel momento in cui deve essere valutato, presenta una dichiarazione degli procedimenti giudiziari definiti e del tipo di questi ultimi su una lista precedentemente stabilita. Questo elenco sotto forma di tabella impedisce di commettere errori di calcolo sulla sua dichiarazione.

Con un orario lavorativo annuale di 1760 ore, i procedimenti giudiziari definiti devono essere equivalenti in ore lavorative alla giornata stabilita.

I magistrati membri degli organi collegiali fanno una dichiarazione individuale della loro attività. La normativa sulla valutazione distingue i loro lavori in quanto membro di un organo giudiziario che delibera (dedica la maggior parte del suo tempo di lavoro a questa delibera) o in quanto magistrato relatore che redige le sentenze o i decreti definitivi una volta raggiunto l'accordo sulla delibera.

Quindi il nostro sistema di valutazione considera i "processi definiti per categorie o classi processuali". Ogni tipo di processo ha una valutazione in ore, essendo l'obiettivo quello di raggiungere il numero delle ore assegnate ad ogni tribunale.

Il numero dei procedimenti pervenuti al tribunale, quelli che sono pendenti e il perdurare delle pendenze costituiscono oggetto di analisi allorché il giudice o il magistrato non raggiunge il rendimento prestabilito, e deve rilasciare in sede ispettiva una dichiarazione "giustificata" o non "giustificata" per il mancato raggiungimento degli obiettivi.

Questa denuncia è oggetto di verifiche attraverso la statistica giudiziaria per verificare se il Magistrato o il Giudice ha commesso un errore facendola.

b-c) Le statistiche comparate per settori d'attività sono generalmente utilizzate dall'Ispettorato del Consiglio di Giustizia Spagnolo, ma non per stabilire delle determinazioni individuali di produzione di giudici e Magistrati, ma per trarre conclusioni concernenti i risultati di gestione e principalmente per individuare l'eventuale insorgere di problemi legati alla produzione degli organi giudiziari non necessariamente legati alla produttività del giudice o Magistrato.

Le valutazioni individuali sono realizzate con l'aiuto della dichiarazione menzionata e il confronto con le informazioni statistiche egualmente indicate e con le conoscenze dell'esperienza personale degli ispettori al momento delle visite periodiche presso i diversi tribunali.

d) Nel nostro sistema di valutazione, si detraggono (esse sono ritenute realizzate durante l'anno) automaticamente degli obiettivi nel raggiungimento di 160 ore per anno dedicate alla formazione dei Giudici e Magistrati. In altri termini, l'obiettivo da raggiungere è ridotto sulla base di una diminuzione di 160 ore per formazione.

Insegnare in questi corsi organizzati dal Centro di studi del Consiglio equivale a partecipare a corsi di formazione.

La verifica e il controllo periodico permanente di queste ore spettano alla Scuola Giudiziaria attraverso il servizio di formazione continua.

e) L'attività che riguarda la valutazione in Spagna, nella misura in cui può dare luogo tanto a degli aumenti di retribuzione per i Giudici e Magistrati che superano il 20% degli obiettivi quanto a delle diminuzioni se, ingiustificatamente non raggiungono l'80% degli obiettivi, è considerata come un intervento di legge attraverso la procedura amministrativa applicabile a tutte le entità dell'amministrazione pubblica, e il Consiglio è una di queste. Di conseguenza,

l'intervento di delegati di Giudici e Magistrati o associazioni non è necessario per ogni valutazione individuale.

Tuttavia, i Giudici e Magistrati le cui dichiarazioni non sono considerate conformi oppure quelli che possono subire una riduzione della retribuzione per non aver raggiunto il minimo stabilito (80%) hanno l'occasione di formulare personalmente le dichiarazioni presso l'ispettorato (prima dell'apertura formale dell'incartamento corrispondente) e fornire spiegazioni prima di dell'invio per l'approvazione della lista alla Commissione permanente del Consiglio e prima che sia decisa formalmente l'apertura del dossier contraddittorio in caso di rendimento inferiore all'80%, non giustificato.

In seguito possono formulare un ricorso gerarchico davanti l'assemblea plenaria del Consiglio e, se vi è disaccordo, possono depositare un ricorso giudiziario contenzioso amministrativo presso la tredicesima sezione della Corte suprema.

A questo punto, nel corso dell'istruzione, ogni giudice o Magistrato in valutazione può mettersi in contatto con l'ispettorato per dissipare i dubbi. Il numero di consultazioni telefonica per ogni valutazione semestrale è all'incirca 500 per circa 4300 dichiaranti.

Cambiamenti e modifiche del sistema di valutazione sono sottoposti a una relazione non contrassegnata delle associazioni di Giudici e Magistrati, ma non in particolare le valutazioni.

d) Le visite degli ispettori, realizzate in via ordinaria o straordinaria, costituiscono una fonte di informazioni sul loro svolgimento e, ai fini della valutazione, costituiscono una fonte di informazioni importante per l'evoluzione:

i).- della qualità e del numero delle persone che assistono il Giudice,

ii).- del numero di posti vacanti fra il personale professionale del tribunale, in particolare del Cancelliere,

iii).- dello stato dei locali,

iv).- della disponibilità di mezzi informatici e telematici così come di tutto l'altro materiale utile alla funzione giudiziaria, come i locali d'archivio, deposito corpi di reato e altro.

Gli ispettori utilizzano queste informazioni per sostenere le loro relazioni, soprattutto quando bisogna decidere se le cause per le quali un Giudice non raggiunge l'80% degli obiettivi devono a lui essere attribuite o no.

2) Quali sono gli organi che procedono alla raccolta del materiale necessario per la valutazione delle <performance> ? Quale ruolo svolge in tale ambito il Consiglio di Giustizia ?

BELGIO: Non c'è un organo incaricato di raccogliere le informazioni relative all'operato individuale dei magistrati. Così come sopra precisato, è il capo dell'ufficio giudiziario o della Procura di appartenenza che prende una iniziativa a questo riguardo.

Solo i dati statistici relativi alle attività codificate dei diversi uffici giudiziari (input-output) sono gestiti dal Ministero della Giustizia e pubblicati sul sito internet del Ministero.

Questi dati sono egualmente trasmessi dagli uffici giudiziari e procure al Consiglio Superiore della Giustizia in occasione dell'invio della relazione annuale sul funzionamento degli uffici giudiziari.

Il Consiglio Superiore della Giustizia predispose un rapporto annuale indirizzato al Ministro della Giustizia e al Parlamento sul funzionamento generale dell'ordine giudiziario (Uffici giudicanti e requirenti ivi comprese le cancellerie degli uffici giudiziari e le segreterie delle procure.

I criteri di valutazione dei magistrati sono stati determinati dal Consiglio Superiore della Giustizia.

Il Consiglio Superiore della Giustizia quando effettua una ispezione di un ufficio giudiziario o procura, cancelleria o segreteria di procura, chiede di conoscere tutti i dati statistici ivi compresi quelli relativi alle attività individuali dei magistrati e ciò nel rispetto dell'anonimato.

Il Consiglio, pertanto, sulla base di quanto constatato a seguito delle suddette ispezioni, in particolare, effettua delle raccomandazioni agli uffici ispezionati, con riferimento anche alla "performance" e ai miglioramenti che possono essere apportati a questo riguardo.

Tutto questo lo si fa sulla base dei dati disponibili: Il Consiglio esprime un certo rammarico, del resto, per il fatto che attualmente non esiste uno strumento affidabile di misura del carico di lavoro dei magistrati, mentre la legge preveda espressamente la misura del carico di lavoro dei magistrati.

CROAZIA: il Presidente del Tribunale, Presidente della Corte d'Appello, la Suprema Corte e il Ministro della Giustizia.

DANIMARCA: come è stato già detto rispondendo alla domanda n. 1), il singolo magistrato o il funzionario giudiziario non vengono valutati individualmente. La raccolta dei dati statistici per analizzare la durata dei processi, ecc. è stata fatta finora dalla Courts Administration danese.

ESTONIA: il Centro Fondazione Estone del Diritto, organizzazione no profit che gestisce e coordina la formazione dei magistrati (finanziata dallo Stato), è anche responsabile della raccolta dei dati riguardanti la partecipazione dei magistrati ai corsi di formazione e della loro trasmissione al Ministero della Giustizia e alla Corte Suprema.

Inoltre i Presidenti delle corti/tribunali sono responsabili dell'applicazione e del controllo della partecipazione dei magistrati ai programmi di formazione degli uffici di loro competenza.

Sebbene la gamma dei dati raccolti sia abbastanza ampia, occorre dire che molto ancora deve essere fatto nell'applicazione dell'analisi sistematica (di sistema?), che permetterebbe di valutare il lavoro dei magistrati e che ci consentirebbe di affermare che esistono determinati standard qualitativi su cui si basa la valutazione. Oltre all'analisi statistica fatta dal Ministero e dalle Corti/Tribunali, è stato creato un centro di analisi all'interno della Corte Suprema per esaminare la qualità del lavoro dei magistrati e per gettare le basi della valutazione individuale e i profili di formazione futura dei magistrati.

Va anche detto che i dati statistici, così come gli altri dati rilevanti riguardanti l'amministrazione degli uffici giudiziari vengono presentati al Consiglio per l'Amministrazione delle Corti dal Ministero. Il Consiglio, essendo un organo collegiale e deliberante, presieduto dal Guardasigilli, può anche richiedere ulteriori informazioni o prendere iniziative sulla base dell'analisi dei dati, ecc.

FINLANDIA: come è stato detto sopra, in Finlandia non esiste un organo di valutazione dei magistrati, un Consiglio della magistratura o un organo corrispondente. Il Ministro della Giustizia e ogni corte/ufficio raccoglie ed esamina il materiale.

INGHILTERRA E GALLES: come già detto sopra, le informazioni sull'attività svolta da singoli magistrati ordinari non vengono raccolte; alcuni giudici che svolgono un servizio part time (i quali fanno parte di organi rappresentanti le professioni legali, che possono desiderare di passare al full time) sono sottoposti a valutazione. Un magistrato a tempo pieno con una specifica formazione, assiste un magistrato part time durante un'udienza, osserva come questi svolge il proprio lavoro, fa una relazione e ne discute con lui/lei.

Il Consiglio della magistratura non svolge alcun ruolo in questa fase, ma il lavoro viene svolto con il controllo di magistrati.

IRLANDA: il Courts Service raccoglie tutti le informazioni e i dati statistici più importanti, ma essi sono utilizzati esclusivamente per scopi di pubblica informazione e nella gestione strategica del sistema degli uffici e non per finalità legate alla valutazione dei magistrati.

ITALIA: Tra i soggetti che intervengono nella raccolta dei dati si segnala la struttura amministrativa di ciascun ufficio giudiziario, nonché la "Commissione per l'analisi dei flussi e delle pendenze", istituita presso i Consigli Giudiziari. Il C.S.M., nell'esercizio dei poteri di normazione secondaria di cui dispone, regola la materia che occupa; esempio di ciò, si ha nella istituzione della richiamata "Commissione flussi". Inoltre, il C.S.M. è deputato alla approvazione dei singoli <progetti tabellari>.

PAESI BASSI: nella prassi, il Vice-presidente della sezione in cui lavora il magistrato da valutare, provvederà alla raccolta del materiale necessario per la valutazione della attività del magistrato stesso. Il Consiglio della magistratura non svolge alcun ruolo nella raccolta di tale materiale di valutazione.

ROMANIA: i fascicoli personali dei magistrati di ogni grado e funzione sono tenuti dal CSM; a questo scopo il CSM raccoglie tutti i dati necessari dagli uffici dove i magistrati sono in servizio. Il CSM dà vita alle commissioni per valutare i magistrati, le quali possono prendere visione dei fascicoli personali e di ogni documento rilevante tenuto dall'ufficio a questo scopo. La commissione di valutazione è composta dal Presidente della corte/tribunale e da due magistrati nominati dalla dirigenza di ogni ufficio. Inoltre, il CSM ha stabilito i criteri di valutazione dei magistrati con la delibera 446 del 13 dicembre 2006. La commissione per i magistrati del CSM definisce il ricorso sollevato dai magistrati relativo alle qualifiche ottenute come risultato di valutazioni periodiche. Le decisioni delle commissioni del CSM possono essere appellate davanti al Plenum del Consiglio. Le delibere del Plenum, su questi casi, sono definitive e vincolanti.

SPAGNA: L'organo responsabile della raccolta delle informazioni è, come è stato detto, l'ispettorato del Consiglio della magistratura. Nessun organo dell'amministrazione pubblica interviene nella valutazione, salvo che per rendere effettivo il pagamento o la riduzione della retribuzione quando il Consiglio partecipa alla Sotto-direzione degli affari economici e finanziari del Ministero della Giustizia.

3) Al magistrato è data facoltà di redigere una autorelazione, al fine di illustrare i profili della propria azione professionale e delineare l'assetto di parametri organizzativi finalizzati allo sviluppo dell'efficienza, sub specie della funzionalità dell'ufficio ?

BELGIO: Nell'ambito della procedura di valutazione personale del magistrato, questi ha la possibilità di far valere il suo punto di vista al riguardo. Ci si aspetta, in effetti, che il magistrato si pronunci al riguardo.

CROAZIA: sì, quando il magistrato ha presentato domanda per una progressione in carriera.

DANIMARCA: no, non c'è questa possibilità.

ESTONIA: non è prevista per i magistrati la facoltà di redigere autorelazioni. La responsabilità dell'attività di ogni ufficio e dei suoi magistrati ricade sul Presidente della corte/tribunale al quale relazioni del genere possono essere presentate in via principale. Tuttavia, la necessità di tali relazioni si verifica per lo più nel caso di una vicenda complessa o di un procedimento disciplinare, nel qual caso il Presidente della corte/tribunale o il magistrato capo richiede che venga presentata una relazione di questo tipo – riguardante il lavoro del giudice in questione.

FINLANDIA: non esiste alcuna procedura formale nell'ambito della quale i magistrati hanno la facoltà di redigere autorelazioni. Tuttavia sono stati avviati diversi progetti di sviluppo nei quali i magistrati sono già intervenuti e possono intervenire. Il già citato Progetto di qualità, che fu avviato nel 1999 dagli stessi magistrati, aveva lo scopo di migliorare la qualità e l'efficienza degli uffici. Successivamente è stato avviato un progetto di qualità in ogni distretto di corte d'appello.

INGHILTERRA E GALLES: il capo dell'ufficio redige una relazione sulla corte/tribunale. Non viene scritta alcuna relazione sui singoli magistrati. Tuttavia ogni magistrato ha la possibilità di consultare il magistrato incaricato di relazionare il lavoro svolto insieme oppure di consultare i capi di distretto per discutere il profilo della attività da lui svolta o che vorrebbe svolgere e l'organizzazione del lavoro, inclusa la trattazione di procedimenti particolari.

IRLANDA: potrebbero farlo, ma al momento non vi sono motivi che giustificano la redazione dell'autorelazione (v. risposta alla domanda n. 1).

ITALIA: La Circolare del C.S.M. sulla formazione delle tabelle prevede espressamente che i magistrati dell'ufficio interloquiscano nel momento della predisposizione del progetto tabellare. Al riguardo, prima di predisporre le proposte, i dirigenti degli uffici provvedono a raccogliere i contributi di tutti i magistrati in apposite riunioni. Nei Tribunali di maggiori dimensioni la riunione di tutti i magistrati dell'ufficio può essere sostituita con riunioni dei magistrati per settore (penale, civile, lavoro); deve essere garantita la consultazione, con ogni mezzo idoneo, dei magistrati in congedo per maternità o paternità.

PAESI BASSI: I singoli magistrati non redigono autorelazioni. Tuttavia, ad essi è permesso di esprimere un parere nel momento in cui vengono valutati. Il loro parere sulla valutazione viene riportato in una relazione stilata dall'autorità esaminatrice.

ROMANIA: no.

SPAGNA: Ogni Giudice o Magistrato può esporre, al momento dell'invio della sua dichiarazione, le incidenze che hanno avuto luogo nel suo tribunale. I fatti invocati costituiscono oggetto di studio presso l'Ispettorato. Poi, c'è un periodo di deduzione, poi la possibilità di depositare i ricorsi amministrativi.

Nella nostra valutazione è previsto un procedimento detto "procedimento a trattamento speciale" è una causa a conoscenza di un Giudice che supera di molto il tempo ad essa dedicata abitualmente. Questa causa deve essere invocata presso l'ispettorato ed è valutata, una sola causa può superare il 120% del tempo impiegato.

L'esempio più frequente è quello dei procedimenti di terrorismo, che durano mesi per i tre magistrati, oppure l'istruttoria di questi procedimenti può impegnare un giudice istruttore per degli anni.

Esistono molti casi meno conosciuti ma ugualmente ponderabili.

4) Nell'ambito della organizzazione dell'Ufficio giudiziario, quali sono i soggetti che interagiscono e con quali strumenti (es. programmi biennali di efficienza,...) ? Capi degli uffici, dirigenza amministrativa, organi consultivi locali, singoli magistrati.

BELGIO: Diversi elementi possono essere attualmente confrontati. Innanzitutto le relazioni sul funzionamento annuale di ciascuno degli uffici giudicanti e requirenti oltre ai rapporti sui meccanismi di controllo interno provenienti dagli uffici giudicanti o dalle procure ed infine il piano di gestione iniziale del capo di giurisdizione/procura (rapporto che deve essere elaborato prima della nomina a capo della giurisdizione).

CROAZIA: -----

DANIMARCA: nei singoli uffici l'organizzazione è diretta dal magistrato presidente, dal capo dell'amministrazione e dal capo degli affari giuridici. Questo gruppo è responsabile principalmente dell'organizzazione degli uffici e del raggiungimento di risultati soddisfacenti. La Courts Administration danese – in collaborazione con rappresentanti delle corti/tribunali, delinea degli obiettivi per la durata dei procedimenti. La direzione dei singoli uffici (corti e tribunali) elabora annualmente un piano di azione nel quale viene delineata una serie di iniziative. Tale piano viene elaborato al fine di perseguire gli obiettivi per quel particolare anno.

ESTONIA: i soggetti e gli uffici coinvolti nella raccolta dei dati e nell'analisi delle attività dei magistrati sono appunto le Corti/Tribunali (i presidenti hanno una diretta responsabilità del lavoro svolto nell'ufficio), il Ministero della Giustizia e la Corte Suprema. Una particolare attenzione viene rivolta ai magistrati presenti in ruolo da meno di tre anni – i presidenti degli uffici a cui appartengono presentano ogni anno una relazione sul loro lavoro e sulle attitudini individuali di questi cosiddetti magistrati junior, che poi viene letta anche dalla Commissione esaminatrice dei magistrati che, per i casi più complessi e problematici, può teoricamente richiamare l'attenzione del Capo dell'ufficio sulla vicenda in questione. Va detto, tuttavia, che ancora non si è verificato un precedente del genere.

FINLANDIA: in Finlandia le dimensioni degli uffici variano molto. Per esempio, nel distretto della Corte di Oulu (che è molto grande, con 90 impiegati pubblici e 20 magistrati) il magistrato capo dell'ufficio e il dirigente amministrativo interagiscono periodicamente con i magistrati (con incontri mensili, discussioni annuali sugli sviluppi delle attività, discussioni private e informali con ogni magistrato). Inoltre, i dirigenti delle sezioni della corte interloquiscono con i magistrati della propria sezione regolarmente.

INGHILTERRA E GALLES: non si comprende la domanda.

IRLANDA: il Courts Service affida la materia dei registri degli uffici alla dirigenza dei presidenti di ogni corte /tribunale e ai singoli magistrati.

ITALIA: Nell'ambito della organizzazione dell'ufficio giudiziario interagiscono il magistrato Capo dell'ufficio ed il dirigente amministrativo. In Italia è in corso di attuazione una riforma normativa delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi (D.Lgs. n. 240/2006), che andrà a regime nel corso dell'anno 2007. La riforma prevede che il magistrato capo dell'ufficio giudiziario ed il dirigente amministrativo redigano il programma delle attività da svolgersi nel corso dell'anno, tenuto conto delle risorse disponibili ed indicando le specifiche priorità.

PAESI BASSI: v. risposta alla domanda n. 6)

ROMANIA: i singoli magistrati interagiscono tra loro quando partecipano agli incontri dell'Assemblea Generale dei magistrati (che coinvolge tutti i magistrati di una particolare corte/tribunale), alle sessioni del Consiglio direttivo, ai seminari, alle conferenze, ecc. L'Assemblea Generale dei giudici organizza dei dibattiti sull'attività che annualmente viene svolta nelle corti/tribunali e su questioni giuridiche, elegge i membri del Consiglio direttivo, ecc. Il Consiglio direttivo, presieduto dal Presidente della Corte, tiene incontri riguardanti l'attività svolta dall'ufficio: composizione dei collegi, istituzione di sezioni specializzate, promozione del personale IT, dirigenti e pubblici ufficiali con posizioni direttive. Le sezioni di un ufficio sono dirette e coordinate da un Presidente di sezione. Il personale ausiliario dell'ufficio viene equamente distribuito tra tutte le sezioni della corte per ordine del presidente della corte o di sezione. Il personale ausiliario è coordinato e controllato dal Presidente della corte.

SPAGNA: nel nostro sistema, la decisione sugli obiettivi richiesti ai Giudici e Magistrati è approvata dall'assemblea plenaria del Consiglio su proposta della Commissione per la riforma dell'ordinamento giudiziario e sulla base della relazione-proposta dell'Ispettorato.

Ai margini dell'attività di valutazione del lavoro, l'Ispettorato propone dei "piani speciali (particolari) d'intervento" per gli organi giudiziari che, per diverse circostanze, devono superare situazioni critiche. Sono previsti dalla legge sulla retribuzione dei Giudici e Magistrati; si tratta insomma di una segnalazione degli obiettivi particolari, di accettazione attraverso il Giudice o Magistrato e del controllo mensile attraverso l'ispettore corrispondente.

5) Sono previste forme di intervento da parte dei singoli magistrati, nell'ambito delle scelte organizzative che si rendono necessarie per fare fronte al carico di lavoro ?

BELGIO: è al capo degli uffici giudiziari che appartiene tanto la gestione quanto la ripartizione del carico di lavoro fra i magistrati. Teoricamente i magistrati, (giudicanti e requirenti) per affrontare una questione di interesse generale, possono fare una specie di assemblea generale della loro giurisdizione o un'assemblea degli uffici requirenti. Nella pratica questa possibilità è poco utilizzata.

CROAZIA: Sì, i magistrati possono essere esonerati da una parte del loro carico di lavoro se le circostanze giustificano tale misura.

DANIMARCA: il magistrato presidente decide in che modo i procedimenti iscritti nel registro devono essere assegnati tra i vari magistrati dell'ufficio. Nel caso in cui dei magistrati abbiano un carico di lavoro eccessivo, possono essere esonerati da più casi finché tale carico di lavoro non viene smaltito. C'è un'eccezione rappresentata da quei casi – già assegnati a un giudice – che possono essere riassegnati ad un altro. Il magistrato presidente tiene per sé una base corrente (una data quantità di casi), le cosiddette sessioni plenarie, a cui partecipano tutti i magistrati di quella specifica corte/tribunale. Qui i singoli magistrati possono esprimere la loro opinione sull'assegnazione dei casi.

ESTONIA: l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati e l'organizzazione generale dell'ufficio giudiziario è responsabilità del Capo dell'ufficio. Solo in caso di necessità (come ad es. in caso di malattia, ecc.) il Capo dell'ufficio ha la facoltà di emettere ordini di servizio per riorganizzare il carico di lavoro e, per esempio, assegnare i procedimenti di un magistrato a un altro magistrato. In considerazione dell'elevato carico di lavoro una simile pratica è eccezionale e generalmente non vi si ricorre.

FINLANDIA: l'assegnazione interna dei procedimenti tra i vari magistrati viene fatta in conformità a un ordine di servizio scritto sulla ripartizione dei procedimenti, approvato dal magistrato Capo dell'ufficio (nelle corti). Prima di tale approvazione i magistrati vengono ascoltati nell'ambito di una procedura di cooperazione. Applicando una norma vigente a livello di corti distrettuali (käräjäoikeusasetus) il Capo dell'ufficio può fare eccezioni rispetto alle istruzioni o riassegnare i procedimenti se vi è un motivo fondato. Questo può avvenire concretamente su iniziativa del Capo dell'ufficio o di un magistrato.

Tuttavia, non ci sono previsioni di legge che consentano un intervento dei singoli magistrati.

INGHILTERRA E GALLES: il carico di lavoro di ogni magistrato viene controllato e monitorato da un ufficio di registro che opera sotto la direzione del Capo dell'ufficio, salvo per i casi più complessi in cui il Capo di distretto ha assegnato il lavoro con l'aiuto di un coordinatore del ruolo distrettuale; l'obiettivo è di assicurare che il lavoro venga equamente distribuito tra i magistrati che hanno un'esperienza adeguata. A meno che non vi siano circostanze particolari,

inizialmente i procedimenti non vengono assegnati a un magistrato particolare, ma controllati da un ufficio di registro sotto la supervisione giuridica in modo da assicurare che il lavoro venga distribuito a seconda della disponibilità e che i processi siano condotti da ogni magistrato.

IRLANDA: sì

ITALIA: Come rilevato sub 3), prima di predisporre le proposte, i dirigenti degli Uffici provvedono a raccogliere i contributi di tutti i magistrati in apposite riunioni. I magistrati hanno poi facoltà di redigere osservazioni. I magistrati possono poi segnalare al dirigente le specifiche necessità che insorgano nella vigenza della tabella.

PAESI BASSI: v. risposta alla domanda n. 6)

ROMANIA: non sono previste norme o procedure per interventi del genere da parte dei magistrati. Tuttavia, i singoli magistrati vengono consultati dal Ministero della Giustizia e dal CSM per esprimere il loro parere relativamente ad emendamenti legislativi finalizzati alla riduzione del loro carico di lavoro. I magistrati hanno la possibilità di fissare le date di udienza dell'ufficio (ad eccezione della prima data che invece viene fissata attraverso programmi informatici appositi) in conformità al calendario dell'ufficio. Inoltre, nel corso del 2006 il CSM, in collaborazione con 18 corti, ha avviato un progetto pilota per stabilizzare il livello di complessità dei procedimenti. La relazione preliminare approvata dal Plenum del CSM conteneva indicazioni sulla misurazione dei procedimenti, sulla base della quale sono stati stabilizzati il tempo medio di definizione del procedimento in base alle norme fondamentali della legge e il carico di lavoro annuale per magistrati nelle varie materie giuridiche e livelli di giurisdizione.

SPAGNA: I Giudici e Magistrati spagnoli possono ridistribuire il lavoro dell'organo giudiziario che essi presiedono e modificare gli interventi del personale di sostegno nell'ambito della loro giurisdizione..

Ciò non include il fatto di non rispettare i termini giudiziari processuali o abbandonare una causa nel dimenticatoio a beneficio di altre cause, ciò non implica che la riorganizzazione del lavoro non rispetti la legge processuale.

Nel caso in cui, con la ripartizione, come sarà descritto di seguito, a loro viene assegnato una causa a trattamento speciale, essi possono chiedere all'assemblea dei giudici l'esenzione totale o parziale della ripartizione di altre cause. Nel linguaggio corrente "fare in modo che una causa equivalga a numero... cause".

Se il loro tribunale ha dei problemi per delle circostanze oggettive che non possono essere attribuite al Giudice o Magistrato presente, egli può chiedere, attraverso il Presidente della sua Corte superiore di giustizia, di essere incluso nel piano d'intervento simile a quello menzionati.

6) In tale ordine di valutazioni, la ripartizione interna degli affari giudiziari tra i diversi magistrati dell'Ufficio (sistema che costituisce la ricaduta organizzativa del principio del giudice naturale, in forza del quale è la legge che preconstituisce i criteri per l'individuazione del magistrato assegnatario della singola causa, per evitare il fenomeno della *scelta del giudice*) risulta rigida o flessibile ? I giudici possono intervenire nella materia della assegnazione degli affari, anche solo in forma di parere, nel momento in cui occorre adottare dei correttivi per garantire l'efficienza dell'Ufficio giudiziario ?

BELGIO: Il sistema attuale è relativamente rigido perché tutto è regolato dalla legge: la mobilità dei magistrati è ridotta, il giudice non può essere per principio trasferito senza il suo consenso. Allo stesso modo il tribunale o procura è disciplinato dalla legge e non da "shopping judiciaire".

CROAZIA: la regola generale è quella dell'assegnazione dei procedimenti ai magistrati secondo il criterio alfabetico, ai magistrati di una corte particolare o a una sezione all'interno della corte. Se per un qualsiasi giustificato motivo il procedimento deve essere assegnato ad un altro magistrato, ciò avviene in base a dei criteri stabiliti preventivamente. Negli uffici dove sono in uso dei mezzi digitali, dei registri informatici, i procedimenti vengono assegnati dal computer in base a criteri di casualità.

DANIMARCA: v. risposta al punto 5)

ESTONIA: normalmente un procedimento iscritto nel registro di un ufficio viene assegnato a un magistrato secondo un criterio casuale, mantenendo così il carico di lavoro in arrivo su un livello di equa distribuzione. Una certa attenzione viene rivolta alla quantità di procedimenti che il magistrato ha in trattazione e alla complessità di tali procedimenti.

FINLANDIA: l'assegnazione interna dei procedimenti tra i vari magistrati viene effettuata sulla base di criteri scritti di distribuzione. L'assegnazione dei procedimenti è perciò determinata e non è possibile scegliere un particolare magistrato. Tuttavia, come è stato già detto sopra, possono essere fatte delle eccezioni per motivi ben precisi. Come affermato alla risposta n. 5, i magistrati possono assumere l'iniziativa di fare eccezioni nella assegnazione dei procedimenti o al fine di riassegnarli. Tuttavia, il Capo dell'ufficio decide sul merito delle eccezioni sollevate o delle riassegnazioni, sul tipo di eccezioni o quali particolari procedimenti vengono riassegnati e a chi.

INGHILTERRA E GALLES: come è stato già detto, il Capo dell'ufficio è incaricato dell'assegnazione dei procedimenti ai magistrati del suo ufficio (tranne che per i procedimenti più complessi). Egli ascolta sempre le opinioni dei magistrati all'interno della corte/tribunale riguardo a chi dovrebbe trattare un procedimento particolare, ma la decisione finale spetta sempre al Capo dell'ufficio.

IRLANDA: a) la domanda non è chiara; b) sì.

ITALIA: La ripartizione interna degli affari giudiziari tra i diversi magistrati dell'Ufficio, secondo il progetto tabellare, costituisce la ricaduta organizzativa del principio costituzionale del *giudice naturale*, in forza del quale è la legge che precostituisce i criteri per l'individuazione del magistrato assegnatario della singola causa, per evitare il fenomeno della *scelta del giudice*. Si tratta di un sistema rigido. Come accennato sub 5), per fare fronte a sopravvenute esigenze nel corso del biennio di efficacia della tabella, è prevista la possibilità di variazione, secondo le proposte formulate dai Presidenti delle Corti di Appello. Provvedimenti in via di urgenza possono essere adottati dai dirigenti degli uffici.

PAESI BASSI: nei Paesi Bassi, l'assegnazione interna dei procedimenti giudiziari è un compito della dirigenza dell'ufficio, ma nella pratica avviene a livello di settori. L'assegnazione dei procedimenti giudiziari ai singoli magistrati non è regolamentata. Non esistono criteri uniformi, generali, validi a livello nazionale per l'assegnazione a diversi magistrati all'interno di una determinata sezione.. I criteri – ove esistono – variano da corte a corte e da sezione a sezione. Nella maggior parte delle sezioni, l'assegnazione è compito di un dirigente coordinatore dell'ufficio e di un magistrato coordinatore (spesso il capo del settore). L'assegnazione dei procedimenti giudiziari a volte è il risultato di una mera casualità (numero del fascicolo, ordine alfabetico in base al cognome del magistrato, criterio alfabetico in base all'iniziale del ricorrente, ecc.). Può essere anche il risultato di una scelta deliberata del magistrato coordinatore, sulla base (del contenuto) del procedimento giudiziario in questione. Aspetti rilevanti per la scelta di un determinato magistrato possono essere, tra l'altro, il luogo di residenza del magistrato, le sue occupazioni parallele, le competenze specifiche, ecc. I magistrati possono intervenire nell'assegnazione dei procedimenti. A volte accade che i magistrati scambino le loro udienze/i loro procedimenti con altri magistrati. I magistrati coordinatori di solito ne vengono messi a conoscenza – ma non sempre. Fondamentalmente l'assegnazione dei procedimenti nei Paesi Bassi corrisponde all'uso ottimale della capacità esistente. Si può perciò affermare che l'assegnazione dei procedimenti tra i vari magistrati delle sezioni è flessibile.

ROMANIA: la distribuzione dei vari procedimenti ai magistrati viene effettuata secondo un criterio di casualità attraverso programmi informatici come il MJREP e l'ECRIS. La nuova legislazione in materia di organizzazione giudiziaria (L. 304/2004 e il Regolamento sull'organizzazione interna degli uffici) prevede il sistema dell'assegnazione casuale. Il funzionamento di tale sistema viene controllato dai Presidenti delle corti e verificato dall'ispettorato del CSM. Tuttavia nell'assegnazione tra i vari settori viene tenuto conto anche delle competenze dei magistrati in specifiche materie: diritto di famiglia, tutela dei minori, diritto commerciale, materia patrimoniale e immobiliare, ecc. In conclusione, la distribuzione interna degli affari giudiziari tra i diversi magistrati appare essere relativamente fissata. La regolamentazione dell'organizzazione interna degli uffici provvede alla assegnazione casuale

dei procedimenti anche in casi eccezionali come ad esempio: astensione dei magistrati, rinuncia del magistrato a un procedimento particolare, assenza di un magistrato titolare, ecc.

SPAGNA: la ripartizione degli affari tra i differenti Giudici e Magistrati dello stesso distretto o organo collegiale è rigida e stabilita attraverso un sorteggio elettronico in presenza del Cancelliere e spesso di qualche Giudice o Magistrato, e impedisce l'intervento di qualche professionista esterno o interno all'organizzazione giudiziaria al momento dell'assegnazione di una causa. L'alterazione del metodo di ripartizione per frode processuale o attraverso l'attività di una persona, in particolare se esterna all'organo giudiziario, è perseguita.

7) Ciascun magistrato ha il diritto-dovere di organizzare la propria agenda di lavoro, predefinendo il calendario delle udienze, fissando gli orari per la comparizione delle parti e dei testi, al fine di evitare lunghe attese per l'assolvimento delle diverse incombenze e garantire una gestione ordinata dell'udienza ?

BELGIO: Il giudice è destinato a una o più sezioni e gli affari sono attribuiti dal presidente dell'ufficio. In principio questa attribuzione viene effettuata in funzione delle diverse specializzazioni delle varie sezioni. Sia in sede monocratica e sia quando presiede una sezione, il giudice ha la possibilità di determinare la data delle fissazioni degli affari a lui attribuiti. Per la tenuta del calendario egli è assistito da un cancelliere d'udienza (che non è un assistente personale). Egli provvede in definitiva, alla comparizione delle parti e all'audizione dei testimoni.

Il magistrato del Pubblico Ministero (procura) è preposto alla trattazione delle pratiche che gli sono assegnate dal Capo della procura, sia in funzione di una specializzazione (nelle grandi procure) sia con incarico settimanale o giornaliero.

Egli deve tenere il calendario (non ha un assistente personale). Non interviene nella gestione dell'udienza penale salvo per ciò che concerne l'invio della citazione a comparire alle parti (avvocati). Il pubblico ministero che è indipendente nell'esercizio dei procedimenti penali è, a questo titolo, dirigente delle fissazioni degli affari penali alle udienze.

CROAZIA: sì. I magistrati sono le sole persone che possono organizzare la propria agenda e fissare le udienze.

DANIMARCA: prima di tutto va detto che i singoli magistrati sono responsabili della pianificazione del proprio calendario. Di fatto essi hanno, d'accordo con il personale della cancelleria, possono fissare le udienze per alcuni procedimenti– per esempio quelli penali – in determinati orari della settimana. Per quanto riguarda i procedimenti civili, il singolo magistrato è responsabile della loro istruzione e di dove dovrebbe svolgersi l'udienza principale. Di conseguenza il singolo magistrato deve essere a disposizione dell'ufficio per un certo numero di giorni alla settimana. Successivamente il personale della cancelleria e i pubblici ufficiali preparano i procedimenti in una cancelleria centrale e fissano l'udienza principale in modo casuale nella prima data utile del calendario del magistrato. Inevitabilmente il risultato di questo cambio è il miglioramento del servizio, l'efficienza delle risorse impiegate e la riduzione dei tempi dei processi.

ESTONIA: Ciascun magistrato responsabile di un procedimento è autonomamente responsabile del calendario del proprio ruolo di procedimenti. Negli uffici di secondo e terzo grado, dove i provvedimenti vengono emanati da collegi di giudici, è il Presidente di un determinato collegio (“en banc” – “in bank”) che fissa il calendario e organizza l'espletamento dei relativi adempimenti.

FINLANDIA: ogni magistrato ha il diritto e il dovere di organizzare il proprio calendario di lavoro. C'è un disegno di legge in discussione secondo il quale una corte d'appello può, su richiesta di appello straordinario, fissare l'udienza del procedimento (in una corte distrettuale) entro un determinato periodo di tempo.

INGHILTERRA E GALLES: il magistrato stabilisce il calendario di ogni procedimento nell'ambito della procedura dei settori civile, penale, diritto di famiglia; ciò viene fatto sia come risultato di una richiesta fatta al magistrato, sia dopo un'udienza nella quale sono state discusse le questioni controverse e stabilito il calendario. Lo svolgimento dei procedimenti penali viene monitorato da un funzionario addetto, che agisce sotto la direzione del Capo dell'ufficio; nei procedimenti civili viene richiesto alle parti, in base alle norme procedurali, di informare la corte sugli sviluppi del processo.

I procedimenti che devono essere trattati dal magistrato vengono assegnati da un ufficio di registro, tranne quelli che il magistrato chiede espressamente di voler trattare; l'autorizzazione a tale trattazione è sempre accordata dal Capo dell'ufficio.

Durante la trattazione del procedimento, un magistrato fissa, per quelli più complessi, un calendario con l'ordine di citazione dei testimoni e del termine di conclusione del procedimento.

IRLANDA: sì.

ITALIA: Ciascun magistrato ha il diritto-dovere di organizzare la propria agenda di lavoro, per quanto concerne la distribuzione degli affari da trattare nel ruolo di udienza, anche ad ora fissa, così da scongiurare defatiganti attese per i soggetti interessati (parti, testimoni, consulenti, etc.): nell'ambito della valutazione della "Preparazione e capacità" del magistrato, la Circolare del C.S.M. sulla valutazione di professionalità prevede espressamente che, tra gli altri elementi, si tenga conto della <capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro>. Ciò non di meno, la calendarizzazione delle udienze rientra nella materia tabellare.

PAESI BASSI: i dati relativi al settore penale sono determinati dai coordinatori delle sezioni, che fissano una tabella per tutti i magistrati di quel settore. I singoli magistrati, tuttavia, hanno la facoltà di stabilire la durata dell'udienza e possono anche rinviare un'udienza nel caso in cui prevedono non ci sia abbastanza tempo per una adeguata trattazione di quel procedimento alla data fissata.

Nel settore civile, i magistrati spesso fissano le udienze in determinati giorni della settimana. Essi sono liberi di decidere quali procedimenti trattare in tali giorni così come il numero dei procedimenti da trattare.

I magistrati dei tribunali amministrativi e delle commissioni tributarie spesso fissano le date delle proprie udienze.

I magistrati onorari non hanno questa libertà, poiché devono occuparsi di un elevato numero di procedimenti in ogni udienza.

ROMANIA: il calendario dell'ufficio viene fissato in anticipo. Tuttavia, ogni magistrato fissa le udienze per particolari cause o procedimenti nell'ambito del proprio calendario, in base al carico di lavoro, all'urgenza del procedimento, alla sua complessità, priorità, ecc.

SPAGNA: Ogni Giudice o Magistrato degli organi monocratici ha il dovere di organizzare il suo calendario di lavoro, stabilendo in anticipo il calendario delle udienze, fissando gli orari di comparizione delle parti e dei testimoni, al fine di evitare lunghe attese per la messa in opera di questi diversi compiti e per garantire una gestione ordinata dell'udienza.

Il Presidente di ogni organo giudiziario collegiale ha lo stesso obbligo rispetto ai diversi Magistrati del suo tribunale.

8) Nella valutazione della attività giudiziaria svolta dai magistrati si tiene conto delle modalità di direzione degli organi investigativi, della partecipazione alle udienze e delle tecniche investigative per specifici settori di criminalità, della celerità nella conduzione del processo, della capacità di mediazione e dei conseguenti effetti deflativi dati dalla rinuncia della parte offesa al promuovimento dell'azione penale ?

BELGIO: così come sopra precisato, non c'è un organo incaricato di raccogliere i dati relativi alle attività individuali dei magistrati. E' il capo dell'ufficio giudiziario o di procura di appartenenza che prende l'iniziativa a questo riguardo.

I dati complessivi statistici dei procedimenti relativi agli uffici giudiziari e procure vengono gestiti dal Ministero della Giustizia. Questi dati vengono pubblicati sul sito internet dello stesso Ministero tenendo conto delle mediazioni penali.

CROAZIA: sì, perché quando deve essere valutato il lavoro di un magistrato, tutti questi criteri vengono presi in considerazione in funzione dell'obiettivo del lavoro che il magistrato sta svolgendo in un particolare ufficio.

DANIMARCA: in generale vengono presi in considerazione i punti elencati nella domanda n. 8, ma non è stata elaborata alcuna analisi per punti separati.

ESTONIA: il comportamento, le tecniche investigative e la comunicazione con le parti coinvolte, le abilità e le pratiche abituali dei magistrati non vengono seguiti quotidianamente.

FINLANDIA: v. risposta alla domanda n. 9

INGHILTERRA E GALLES: i procedimenti vengono assegnati ai magistrati sulla base delle loro competenze e della loro esperienza in relazione al tipo di procedimento in questione. Procedimenti di particolare natura vengono assegnati ai magistrati che sono appositamente autorizzati a trattare diversi tipi di procedimenti particolari secondo un sistema di "autorizzazioni" deliberate dalla magistratura.

IRLANDA: in Irlanda i giudici non sono coinvolti nel processo investigativo.

ITALIA: Nella valutazione della attività giudiziaria svolta dai magistrati requirenti si tiene conto delle modalità di direzione della polizia giudiziaria e di conduzione delle istruttorie, nonché delle modalità di partecipazione alle udienze dibattimentali; specifico rilievo è dato alla gestione delle tecniche di indagine nei confronti della criminalità per determinati settori; quanto ai giudicanti, pure viene considerata la celerità nella conduzione del processo.

PAESI BASSI: nella valutazione di un singolo magistrato, viene considerata la sua partecipazione alle udienze e/o il modo in cui adempie alle sue funzioni come coordinatore di

un gruppo o come magistrato esaminatore. In generale, tutte le attività sono tenute in considerazione nel processo di valutazione di un singolo magistrato.

ROMANIA: l'attività investigativa nei procedimenti penali è competenza di procuratori e ufficiali di polizia giudiziaria. Da questo punto di vista, le tecniche investigative utilizzate dai magistrati si limitano ai procedimenti nelle aule giudiziarie. I criteri per la valutazione dei magistrati, stabiliti dal CSM con delibera 446 del 13 dicembre 2006, prendono in considerazione una serie di indicatori professionali come ad esempio: la capacità di ascolto, la mediazione di contrasti, la gestione di situazioni critiche, ecc. Viene preso in considerazione per la valutazione, il comportamento assunto dal magistrato verso le parti del processo e durante lo svolgimento di questo.

SPAGNA: Il sistema di valutazione spagnolo assegna gli obiettivi propri a ciascuno dei tipi di organi giudiziari, che essi siano di udienza o di istruttoria, in particolare:

Tribunali di primo grado civile

Tribunali di famiglia

Tribunali di incapacità e tutele

Uffici istruttori

Tribunali di violenza in genere

Tribunali di primo grado istruttore

Tribunali penali

Tribunali contenziosi amministrativi

Tribunale di ordine sociale

Tribunali dei Minori

Tribunali di ordine commerciale.

Organi collegiali:

Tribunali provinciali civili

Tribunali provinciali d'ordine penale

Tribunali provinciali d'ordine civile e penale

Corti superiori di giustizia:

Sezioni d'ordine civile e penale

Sezioni dei contenziosi amministrativi

Sezioni d'ordine sociale

Solamente le sezioni della Corte suprema sono escluse dall'esercizio della valutazione.

9) Nell'ambito della valutazione del risultato della attività professionale svolta dal singolo magistrato trova spazio l'esame del *merito* dei provvedimenti giudiziari, sia con riguardo al contenuto specifico della decisione sia rispetto all'esito dello stesso nei successivi gradi di giudizio?

BELGIO: la legge ha espressamente previsto che la valutazione tenga conto del modo in cui vengono esercitate le funzioni e non del contenuto delle decisioni e non può pertanto interferire sul merito delle decisioni giudiziarie. Questa disposizione tutela e garantisce l'indipendenza funzionale del magistrato e, in genere, impedisce l'esame della motivazione propriamente detta delle decisioni senza, pertanto, mettere in discussione la decisione stessa. Il controllo della qualità della decisione è di conseguenza difficile.

CROAZIA: v. risposta alla domanda n. 8

DANIMARCA: v. risposta alla domanda n. 1

ESTONIA: Come è stato detto in precedenza, questi dati qualitativi non vengono presi in esame quando riguardano i cosiddetti magistrati junior, o nel caso dei magistrati con più di tre anni di servizio, purtroppo compaiono solo in casi di procedimenti disciplinari.

Purtroppo neanche la valutazione del merito dei provvedimenti giudiziari è al livello che vorremmo. C'è, tuttavia, una grande necessità di analisi di questo tipo e la creazione del centro di analisi da parte della Corte Suprema è, ci auguriamo, il primo passo per creare un sistema di valutazione del lavoro dei magistrati così come di eventuali risultati dell'attività della magistratura e di sviluppo di criteri generali per pratiche più omogenee negli uffici.

FINLANDIA: risposte 8) e 9) i dati statistici e altri dati su questi criteri non vengono raccolti sistematicamente. In altre parole non ci sono criteri di valutazione del genere. Tuttavia, nella procedura di nomina dei magistrati, vengono presi in considerazione dei criteri equivalenti, come ad esempio le capacità professionali, le attitudini, la competenza e l'efficienza di un magistrato.

INGHILTERRA E GALLES: particolare riguardo viene dato alla qualità delle sentenze pronunciate/emesse da un magistrato quando occorre accordare al magistrato l'autorizzazione a trattare procedimenti di particolare natura o complessità o nel momento di una progressione in carriera; nel valutare la qualità, grande peso viene dato al ragionamento logico e alla chiarezza di espressione così come all'esito raggiunto. Se i provvedimenti di un magistrato vengono frequentemente appellati o rigettati, un magistrato più anziano parlerà con il magistrato della qualità dei provvedimenti da lui/lei emessi.

IRLANDA: v. sopra.

ITALIA: La Circolare sulla valutazione di professionalità dei magistrati prevede espressamente

che nella valutazione dei provvedimenti si debba tenere conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali relativi all'esposizione delle questioni ed alla argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul *merito* della soluzione stessa.

PAESI BASSI: Nel valutare il risultato delle attività professionali svolte dai singoli magistrati, non viene considerato il merito delle disposizioni in relazione al contenuto specifico della decisione/del provvedimento, né l'effetto della decisione sul piano giudiziario.

ROMANIA: il merito/il contenuto dei provvedimenti giudiziari (e in particolare della sentenza) viene considerato come elemento distintivo dei seguenti caratteri del magistrato: autonomia di pensiero; interpretazione chiara degli elementi probatori e fattuali; capacità di esprimere un ragionamento in modo chiaro, conciso, di utilizzare e interpretare correttamente aspetti normativi e giurisprudenziali, di elaborare decisioni chiare e sintetiche, ecc. Tali criteri definiscono la qualità del provvedimento/della sentenza. Per quanto riguarda il risultato del provvedimento, il suo annullamento nel successivo grado di giudizio, in appello, era chiaramente interpretato dalla vecchia normativa a detrimento del giudice, ma non è più un criterio previsto dal CSM (v. delibera 446 del 13 dicembre 2006).

SPAGNA: la legge spagnola vieta espressamente che l'Ispettorato del Consiglio (composto da Giudici e da Magistrati che si trovano nella situazione di "servizi speciali per conto del Consiglio) riprenda in esame il diritto applicato in occasione dello svolgimento dei suoi interventi. Un divieto simile è applicabile al Consiglio e ai suoi membri. La semplice funzione giudiziaria di decidere e motivare il provvedimento non è oggetto di valutazione del lavoro indipendentemente dalle regole proprie del procedimento.

10) Nella valutazione relativa all'operosità del magistrato vengono acquisiti prospetti statistici sul flusso di affari trattati complessivamente nell'Ufficio di appartenenza ? O nell'ambito di aree geografiche omogenee ?

BELGIO: vedi sopra, risposta punto 1)

CROAZIA: sì, vengono presi in considerazione anche dati statistici.

DANIMARCA: v. risposta alla domanda n. 1

ESTONIA: l'analisi statistica, che si basa su risultati numerici raccolti annualmente, ha fornito una buona base per il calcolo, per così dire, del numero medio di procedimenti per magistrato, del tempo medio di trattazione del procedimento e di altri modelli basati su esempi statistici e indici medi. Sebbene non venga considerato il dato qualitativo (per esempio la complessità di ogni procedimento, ecc.), questi criteri medi sono in qualche modo una misura utilizzabile, una misura di cui tenere conto nella comparazione del lavoro dei magistrati. Ma ancora, come è stato già detto in precedenza, è importante trovare un equilibrio tra la statistica numerica e i criteri qualitativi.

FINLANDIA: sì, e il riferimento viene fatto anche rispetto a cifre/dati nazionali.

INGHILTERRA E GALLES: no.

IRLANDA: v. sopra.

ITALIA: Nella valutazione relativa all'operosità del magistrato vengono acquisiti prospetti statistici sul flusso di affari trattati complessivamente nell'ufficio di appartenenza. La Circolare del C.S.M. sulla valutazione di professionalità, per quanto concerne le valutazioni comparative, prevede espressamente che i dati quantitativi vengano posti a confronto con quelli dei magistrati dello stesso o di analogo ufficio del distretto.

PAESI BASSI: nel valutare il lavoro e l'impegno di magistrati, non viene fatto alcun riferimento alle tabelle statistiche relative al numero totale dei procedimenti trattati dalla sezione alla quale essi appartengono, e neanche comparazioni con uffici di altre aree geografiche.

ROMANIA: i prospetti statistici sul numero complessivo dei procedimenti trattati dalla cancelleria vengono utilizzati come strumento di valutazione dei magistrati secondo la delibera 446/2006 del CSM. Il numero delle sentenze pronunciate da ogni magistrato viene comparato al numero complessivo dei procedimenti definiti dalla corte dove il magistrato è in servizio, inoltre il numero dei procedimenti definiti è diviso per il numero dei procedimenti assegnati a

ogni magistrato , a sua volta questo numero viene confrontato al numero di efficienza media della sezione e della corte e dopo al numero medio nazionale della sezione o della corte di pari grado di giudizio alla sezione o alla corte dove il magistrato presta servizio.

Ma un'analisi comparativa del numero totale dei procedimenti trattati dalle cancellerie di aree geografiche simili non rappresenta un criterio attendibile, poiché ci sono differenze nei carichi di lavoro tra gli uffici di diverso grado di giudizio e competenza.

SPAGNA: nel sistema spagnolo di valutazione dell'attività del magistrato, l'esigenza è la stessa per tutti i Giudici o Magistrati che hanno una funzione specifica. Per esempio, tutti i Giudici di primo grado hanno lo stesso obiettivo, nel rispetto dello stesso carico di lavoro teorico (modello degli affari sopravvenuti).

Se, in definitiva, durante il periodo valutato, la quantità dei procedimenti sopravvenuti non è entrata, l'ispettorato propone la valutazione proporzionale dei procedimenti sopravvenuti.

Gli organi giudiziari in cui il carico di lavoro supera il carico teorico stabilito (modello dei procedimenti sopravvenuti) sono candidati che superano del 20% i loro obiettivi e che vedono aumentate le loro retribuzioni semestralmente del 5%.

11) Quali sono le competenze del Consigli di Giustizia nella organizzazione della geografia giudiziaria, cioè nella distribuzione sul territorio e delle Corti di primo e secondo grado ovvero sono riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia ?

BELGIO: la ripartizione geografica degli uffici giudiziari (Tribunali, Procure, Corti, Procure Generali) dipende esclusivamente dalla legge (Parlamento).

I magistrati che sono addetti a più uffici giudiziari o Procure nell'ambito ristretto della stessa giurisdizione di Corte di Appello ricevono la loro destinazione effettiva a seconda che si tratti di un magistrato giudicante o requirente, dal primo presidente della relativa Corte di Appello o del Procuratore Generale.

I magistrati del pubblico ministero possono senza il loro consenso ma per necessità di servizio, essere delegati dal Procuratore Generale ad esercitare le funzioni di una Procura oltre a quelle per cui è già stato designato. Questa delega è limitata geograficamente alla estensione del luogo della Corte di Appello in questione.

CROAZIA: gli uffici e le corti vengono creati per legge in conformità con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Dunque il Parlamento è competente nella creazione di corti e uffici giudiziari. La proposta viene trasmessa al Ministro della Giustizia ma prima che qualsiasi legge in materia giudiziaria venga proposta al Parlamento, deve essere emanato un parere non vincolante della Suprema Corte.

DANIMARCA: la determinazione del numero di corti e uffici giudiziari – uffici distrettuali e corti d'appello – l'area geografica su cui si estendono, sono stabiliti esclusivamente dall'assemblea parlamentare in collaborazione con il Ministro della Giustizia.

ESTONIA: la responsabilità e il diritto di deliberare (o meno) in materia di geografia giudiziaria – il numero e la posizione di uffici e magistrati - è competenza del Consiglio di amministrazione delle corti. La posizione del Consiglio è vincolante per il Ministro, che può solo attuare le modifiche stabilite dal Consiglio stesso.

FINLANDIA: il Consiglio di Stato ha competenza esclusiva.

INGHILTERRA E GALLES: la dislocazione delle corti/tribunali viene fissata dal Lord Chancellor (Ministro della Giustizia) sentito il parere della magistratura; la soppressione di uffici è sempre oggetto di consultazione pubblica. Il lavoro svolto presso ogni ufficio viene stabilito dalla magistratura sentito il parere del Ministro della Giustizia; la magistratura può anche trasferire i procedimenti da un ufficio all'altro. La Corte d'Appello di Inghilterra e Galles fissa a Londra la maggior parte dei suoi procedimenti; decide autonomamente se trattare i procedimenti presso altri uffici. Si sta iniziando a fare ciò con più regolarità nelle quattro, cinque maggiori città dopo Londra.

IRLANDA: il Ministro della Giustizia sente il parere dei Presidenti delle Corti e dei singoli magistrati riguardo a cambiamenti formali e quello dei Presidenti delle Corti e dei giudici riguardo all'attività svolta giorno per giorno dalle corti (ad es. dove e quanti giudici sono in servizio).

ITALIA: Le piante organiche degli uffici giudiziari sono definite con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura. Il C.S.M., pertanto, redige un articolato parere, in caso di modifica del ruolo organico della magistratura, in ordine alla proposta del relativo decreto del Ministro della Giustizia, per la ripartizione dei posti.

PAESI BASSI: in base alla legge sull'organizzazione giudiziaria, la ripartizione territoriale degli uffici – e cioè la distribuzione dei tribunali e delle corti d'appello sul territorio nazionale – è di competenza del Ministro della Giustizia. il Consiglio della Magistratura ha una funzione consultiva.

In determinate condizioni è attualmente possibile discostarsi dalla distribuzione prevista dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e trasferire dei procedimenti da una corte all'altra in via temporanea, per esempio nel caso in cui vi sia un arretrato in un determinato ufficio. Perché un trasferimento del genere avvenga, devono verificarsi le seguenti condizioni:

- entrambe le corti/gli uffici devono essere d'accordo sul trasferimento del procedimento;
- il trasferimento deve essere temporaneo;
- il trasferimento non può avvenire per più di 2 volte nell'arco di tre anni; e
- il Consiglio della Magistratura deve accordare il trasferimento del procedimento.

Il trasferimento di procedimenti giudiziari da un ufficio all'altro avviene piuttosto di frequente.

ROMANIA: la commissione per i magistrati del CSM delibera in materia di istituzione o soppressione di nuovi uffici di una Corte d'Appello e del relativo distretto, così come l'istituzione di sezioni distaccate, ove necessario. Inoltre, la stessa commissione del CSM delibera in merito al progetto del decreto governativo in materia di topografia e istituzione di comuni, province, ecc. per quanto riguarda la giurisdizione degli uffici distrettuali.

SPAGNA: in Spagna, la competenza per la creazione di uffici/organi giudiziari o di nuove sedi è duplice:

i).- Il Consiglio della Magistratura propone la creazione di uffici/organi mnocratici o di nuovi membri degli organi collegiali sulla base di uno studio del carico di lavoro (prospetto delle sopravvenienze) a conclusione dell'attività di valutazione del giudice o magistrato.

ii).- Il Ministero decide dove, quando e di quale entità debbano essere i nuovi tribunali e i nuovi organi collegiali.

In altri termini, non si creano nuovi uffici o sedi nei luoghi dove il Consiglio non ha identificato preliminarmente il bisogno, ma sia il numero di organi richiesti sia la priorità di creazione di tali organi non sempre vengono rispettati.

12) Sono previsti specifici parametri di valutazione, con riguardo alla nomina dei magistrati chiamati ad assolvere compiti direttivi, quali la capacità organizzativa, la disponibilità a coadiuvare le scelte manageriali nell'ambito dell'organizzazione dell'Ufficio od altro ?

BELGIO: la Commissione che si occupa dei pareri e di inchieste del Consiglio Superiore della Giustizia, ha stabilito quali sono i requisiti ai quali devono rispondere i capi degli uffici giudiziari e delle procure.

E' la Commissione che si occupa delle nomine e designazioni del Consiglio Superiore della Giustizia che presenta al Ministro della Giustizia il candidato ritenuto più adatto a una funzione di direzione di un ufficio giudiziario o procura, il quale sottopone il nominativo alla firma del Re.

La legge prevede che in vista dell'esame dei candidati da parte della Commissione, ogni candidato deve stabilire un piano di gestione dell'ufficio giudiziario o procura per il quale è candidato. La legge prevede, inoltre, una audizione obbligatoria dei candidati a una tale funzione di direzione.

Questa procedura è identica per tutte le funzioni. Questa va dalla carica di Presidente o Procuratore del Re di una giurisdizione di primo grado, a quella del Primo Presidente o Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

La Commissione effettua dunque la comparazione e l'esame relativi alle competenze manageriali dei candidati.

I dirigenti degli uffici che sono nominati per un incarico di sette anni, non sono attualmente sottoposti a tale valutazione.

Un progetto di legge prevede tuttavia un mandato di dieci anni con una valutazione dopo i cinque anni.

CROAZIA: sì, se i magistrati già ricoprono tali funzioni.

DANIMARCA: quando i nuovi, attuali magistrati presidenti furono nominati come Capi degli uffici dei nuovi distretti, fu posto l'accento sulla loro esperienza in qualità di dirigenti di un ufficio, sulla capacità di organizzazione e attitudine personale nel dirigerlo. Venne impiegata una società di consulenza esterna per individuare l'idoneità del singolo candidato in base a questi criteri.

ESTONIA: nella nomina dei magistrati sono coinvolti due organi – la Commissione per l'esame dei magistrati e il plenum della Corte suprema. Oltre all'esame, che non deve appurare altra conoscenza o abilità che quella relativa alle materie giuridiche, tutti i candidati sostengono il cosiddetto colloquio di valutazione individuale sia davanti alla Commissione che al Plenum della Corte. Tuttavia non viene posta sufficiente attenzione alle capacità direttive e amministrative, quanto piuttosto ad attitudini personali, aspetti caratteriali, ecc.

Comprensibilmente le capacità organizzative sono state valutate, ma non vi è stata una richiesta o dei criteri analitici nella selezione e nella nomina dei magistrati.

FINLANDIA: nelle procedure di nomina dei magistrati viene tenuto conto di questi criteri e di altri equivalenti; ad esempio delle capacità professionali, delle competenze e dell'efficienza del magistrato, ma anche delle qualità personali. Ciò deriva dal dettato della legge sulla nomina dei magistrati e sui materiali legislativi preparatori utilizzati per il varo di tale legge.

INGHILTERRA E GALLES: sì. I magistrati candidati per incarichi direttivi o altre funzioni amministrative e gestionali, vengono selezionati sulla base delle loro capacità direttive e di organizzazione.

IRLANDA: i giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica su parere/segnalazione del Governo. Un organo consultivo fu fondato in Irlanda nel 1995 (l'organo consultivo per la nomina dei magistrati) allo scopo di individuare i candidati e di informare il Governo circa i requisiti da loro posseduti per la nomina a magistrati. A questo proposito l'Organo non ritiene idoneo il candidato se non ha conseguito nella pregressa esperienza (i candidati alla nomina in Irlanda devono essere avvocati con un esercizio di almeno 10 anni) un titolo di comprovata esperienza e un attestato di riconosciuta integrità, afferente alla richiesta di nomina. Il candidato deve anche possedere requisiti relativi ad attitudini e carattere adeguati.

ITALIA: Il Consiglio Superiore della Magistratura ha adottato una specifica Circolare in materia di conferimento di uffici direttivi. In via di sintesi, si rileva che, ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, occorre avere riguardo ai criteri delle attitudini, del merito e dell'anzianità, opportunamente integrati tra loro. Il giudizio attitudinale, in particolare, che viene formulato dal C.S.M., si fonda sui seguenti parametri: a) indipendenza, b) prestigio, c) capacità. La <capacità> viene valutata in riferimento alle doti organizzative desumibili dalla pregressa esperienza di funzioni dirigenziali, ovvero dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell'esercizio di funzioni non dirigenziali. Quanto al parametro relativo al <merito> viene in rilievo: l'impegno del magistrato, valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto; la concreta capacità organizzativa; la puntualità e la diligenza dimostrate nell'osservanza dei propri doveri; la disponibilità a far fronte alle esigenze dell'ufficio.

PAESI BASSI: il Consiglio della Magistratura ha elaborato un programma speciale per magistrati con potenzialità per l'esercizio di funzioni esecutive, il cosiddetto Management Development Training (formazione per incarichi direttivi). I magistrati che hanno superato con successo questo programma entrano a far parte del pool per la formazione dei dirigenti, un pool di magistrati di sostegno ai quali può essere chiesto di svolgere funzioni esecutive a breve termine. I candidati aspiranti a far parte del programma di MD devono possedere determinati requisiti. Il candidato:

- deve essere un magistrato stimato tra i suoi colleghi;

- ha lavorato preferibilmente in due settori diversi;
 - desidera accettare una posizione di dirigente di un settore in una corte diversa da quella in cui lavora;
 - ha dimostrato di avere dimestichezza con questioni di direzione, sia svolgendo una funzione di gestione come capogruppo, sia prendendo parte a progetti, commissioni, ecc.;
 - svolge un compito di direzione durante il suo periodo di formazione;
 - deve essere disponibile due giorni e mezzo al mese per prendere parte alla formazione MD.
- Vengono richiesti anche ulteriori studi e attività.

Attualmente capita di raro che venga nominato a capo di una sezione un magistrato che non abbia mai partecipato al programma MD.

ROMANIA: gli esami per la nomina di magistrati ad incarichi direttivi prevede la presentazione di un progetto con riferimento a specifiche funzioni direttive e test scritti in materia di doti organizzative, gestione, comunicazione, dirigenza, risorse umane, resistenza dei candidati a stress, capacità ad assumersi responsabilità e inoltre un test psico-attitudinale scritto.

SPAGNA: La designazione dei Magistrati per incarichi giudiziari che non corrispondono al ruolo per anzianità spetta al Consiglio della magistratura, attraverso un sistema detto di “libera designazione”, chi indice un concorso, riceve allegati di merito, è informato sulle valutazioni ottenute e alla fine decide a maggioranza semplice qualificata dei 3/5 dei suoi membri, quando si tratta di nomina dei Presidenti dei Tribunali superiori di giustizia e di Magistrati del Tribunale supremo. In nessun caso è stato fatto appello a delle ditte straniere per facilitare la selezione.

Non bisogna dimenticare che i Magistrati che concorrono a queste designazioni hanno al loro attivo almeno un periodo nell’esercizio delle funzioni giudicanti e uno più lungo di Magistrato, e i loro curricula professionali sono perfettamente documentati.

Infine, la Corte suprema, attraverso la Sezione dei contenzioni amministrativi, può verificare la legalità della procedura seguita, sebbene essa non possa avere a che fare con l’attitudine o la preminenza del candidato scelto.